

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Oggetto: Convitto Nazionale Umberto I - via Bligny 1 bis - Torino.

Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione convitto

residenziale maschile. CUP G14H16001060005 - C.I.G. 70016811F2

Importo a base di gara : Euro 552.484,29

VERBALE DI GARA

I SEDUTA

A seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle opere in oggetto con il metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs.50/2016, con le modalità di cui all'art. 97 comma 2 del medesimo decreto, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.

Qualora il metodo sorteggiato sia quello di cui all'art. 97 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e il valore della soglia di anomalia così determinato risultasse inferiore al minore dei ribassi proposti dagli operatori economici ammessi, non si procederà ad esclusione automatica e l'appalto verrà aggiudicato al massimo ribasso, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,

appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero le offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Anche in tal caso resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione sarà comunque richiesto all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e della Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

*

L'anno **duemiladiciassette**, addì **11** del mese di **aprile** alle ore **9,00** in

Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - nella sala destinata alle pubbliche gare, si è riunita la Commissione per la procedura aperta di cui in oggetto così composta (in applicazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 971-202523/2003 del 05/08/2003):

- Arch. Claudio SCHIARI – Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 - in qualità di Presidente, in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dell’art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana e della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014 e s.m.i.;
- Dott.ssa Domenica VIVENZA – Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni (segretaria verbalizzante);
- Dott.ssa Antonella DAMICO – Responsabile dell’Ufficio Appalti e Coordinamento contratti;
- Dott.ssa Silvana CHIARAZZO – Funzionaria del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni;

PREMESSO

- che l’appalto in oggetto è di competenza dell’Istituzione Statale Convitto Nazionale Umberto I e la procedura di affidamento viene espletata dalla Città metropolitana di Torino sulla base dei disposti dell’art. 37 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, ed in forza della Delega alla Città Metropolitana conferita con apposita convenzione prot. n.13122 / 2016 in data 25/05/2016;
- che con determinazione del Direttore dell’Area Lavori Pubblici n. 49-13436 del 01/06/2016 é stata disposta la competenza per la predisposizione del progetto del dirigente del servizio Edilizia Scolastica 1, arch. Claudio

Schiari, con relativa nomina quale Responsabile Unico del relativo Procedimento;

- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Convitto n. 50 del 30/06/2016, é stato approvato all'unanimità il progetto definitivo-esecutivo relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria per realizzazione convitto residenziale maschile - Convitto Nazionale Umberto I – via Bligny 1 bis - Torino" per un importo complessivo di Euro 781.248,08 di cui Euro 552.484,29 a base di gara. Nella medesima deliberazione Consiglio di Amministrazione del Convitto Umberto I ha approvato all'unanimità il progetto e il relativo stanziamento economico per Euro 781.248,08;

- che il Dirigente competente della Città metropolitana ha provveduto alle verifiche di competenza, ivi comprese quelle attinenti alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 (atto di validazione in data 08/02/2017);

- che con determinazione del dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. 10-2131 del 28/02/2017 si é preso atto dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione del Convitto nonché approvato gli elaborati che compongono il progetto di cui al punto 1 redatti dall'Arch. Donato Parente del Servizio Edilizia Scolastica 1 per le opere architettoniche e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dai professionisti esterni, Ing. Luciano Bauducco per le opere strutturali, Ing. Pasquale Matarazzo per gli impianti meccanici e Per. Ind. Bruno Marcon per gli impianti elettrici e speciali;

- che per il presente appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, per le motivazioni indicate nella citata Determinazione n 10-2131/2017 del 28/02/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 (“non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale”);
- che per il presente appalto non è stato necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto i rischi analizzati in tale documento sono già stati presi in considerazione al momento della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- che con la medesima determinazione n 10-2131/2017 del 28/02/2017 sono state individuate e motivate le modalità di gara per l'appalto in oggetto ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con esperimento di una procedura aperta tra imprese in possesso dei requisiti di qualificazione ex art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. per lavori con categoria prevalente OG1 class II per Euro 382.939,39. Sono altresì presenti lavori per Euro 169.544,90 in cat. OG11 classifica I (lavorazione speciale ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 scorporabile).
- con medesima determinazione è stato previsto altresì che la gara sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme e con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia;
- che il bando di gara pubblicato in data 07/03/2017, contenente le modalità

di effettuazione della gara, nonchè le condizioni di ammissibilità alla stessa, viene allegato al presente verbale sotto la lettera A)

- che la pubblicità della gara è stata effettuata, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti termini:

- apposito sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 07/03/2017;

- apposito sito internet dell'Osservatorio LL.PP della Regione Piemonte in data 07/03/2017;

- G.U.R.I. N. 28 del 08/03/2017;

- Quotidiani: La Repubblica ed. nazionale in data 09/03/2017, La Sentinella del Canavese in data 10/03/2017;

- apposito sito internet della Città metropolitana di Torino in data 07/03/2017;

- Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino dal 07/03/2017 al 10/04/2017;

- Albo Pretorio del Comune di Torino dal 07/03/2017 al 10/04/2017;

- che i referti di avvenuta pubblicità nei termini sopra indicati sono depositati agli atti della Città metropolitana;

- che è stato individuato per la gara in oggetto il C.I.G. n. **70016811F2** e che è stato ordinato il versamento di Euro 375 in data 03/03/2017 quale contributo all'A.N.A.C. per la gara in oggetto;

- che il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 10/04/2017;

- che le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il suddetto termine, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo

posta (posta celere compresa);

- che per la data odierna, ore 09,00, è stata prevista la seduta pubblica di avvio delle operazioni di gara nel corso della quale si procederà all'effettuazione delle operazioni attinenti all'ammissione alla gara dei concorrenti, previa verifica dei requisiti previsti secondo le prescrizioni del bando e del capitolato;

- che nel bando di gara è stato specificato che nell'offerta economica dovranno essere dichiarati, a pena di esclusione, i costi di sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016;

- che il bando di gara specifica che in data 26/04/2017 alle ore 9,00 sarà comunicato l'esito delle eventuali integrazioni o regolarizzazioni delle dichiarazioni di gara rese eventualmente necessarie e definita la fase di ammissione alla gara dei concorrenti si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche per l'appalto del servizio in oggetto.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si prende preliminarmente atto che hanno fatto pervenire offerta le 194 imprese indicate nell'elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A).

Si dà atto che tutte le predette offerte sono pervenute nel termine previsto del 10/04/2017 ore 12,00, e vengono pertanto ammesse al controllo.

Si dà altresì atto che, per problemi tecnici, non è stato possibile effettuare la verifica negli elenchi dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, riguardante imprese sanzionate a vario titolo.

Pertanto la Commissione rinvia a successive verifiche da parte dell'Ufficio Appalti per il riscontro su eventuali segnalazioni rilevanti ai fini dell'ammissione alla presente gara che verranno comunicate nella seconda seduta del 26/04/2017.

Si prosegue quindi ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con le operazioni di sorteggio per l'individuazione del metodo per il calcolo della soglia di anomalia.

Si procede a far constare che i fogli su cui sono stampati i cinque metodi A), B), C), D) ed E) articolato in E1), E2), E3), E4) e E5) vengono inseriti nell'urna uno alla volta dopo averli palesati e ripiegati più volte su se stessi in modo da non rendere visibili le lettere dall'esterno.

Concluse le operazioni di inserimento, si provvede a rimescolare il contenuto dell'urna.

Successivamente viene invitata una persona tra il pubblico ad effettuare l'estrazione.

Viene individuato il Sig. Antonino Di Santo, il cui documento identificativo viene depositato in copia agli atti, e il medesimo estrae il foglio che riporta il metodo di cui alla lettera D).

Si procede, pertanto, all'apertura dei plichi, che si presentano tutti chiusi e sigillati come previsto dal bando di gara e all'esame, per ogni concorrente, della documentazione presentata ai fini dell'ammissibilità alla gara, risultando quanto segue:

-tutti i plichi contengono l'offerta economica in busta sigillata e la

documentazione richiesta ai punti "A" e "B" del bando di gara risulta essere, per tutti i concorrenti, idonea ai fini dell'ammissibilità alla stessa, ad eccezione degli operatori economici seguenti:

A.T.I. AR.PE TECHNOLOGY SRL (C.F. 06771660724)/ INNOVATEC DI ERNESTO VINCENZO SAS (C.F. 05082670729) - VIA S. GIROLAMO 41/A - BARI è ammesso con riserva poiché il contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Medil Società Consortile a r.l. per l'acquisizione della qualificazione in categoria OG1 classifica II prodotto a corredo dell'offerta, contiene al punto 2) la seguente condizione: *“in caso di effettiva aggiudicazione dell'appalto, l'impresa ausiliaria potrà verificare e monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori, la regolarità dell'esecuzione degli stessi ed avrà diritto a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazioni di stipula contratti ed atti di sottomissione, verbali di consegna sospensione e ripresa, S.A.L., perizie di varianti, collaudi e verbali di regolare esecuzione **ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi; l'impresa ausiliaria è, fin d'ora, autorizzata ad interloquire con la D.L. e con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza”**.*

La su citata condizione non è apponibile in questa fase alla Stazione appaltante in quanto l'ausiliario non è di per se stesso tra i soggetti ammessi all'accesso in cantiere né alla diretta interlocuzione con i soggetti responsabili del cantiere medesimo (diverso il discorso se, in caso di aggiudicazione, l'ausiliario dovesse diventare subappaltatore...) e si

traduce in un condizionamento del contratto di avvalimento.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.”* e di disporre una ammissione con riserva, La Commissione di gara ha pertanto ritenuto di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

A.T.I. BPD LAVORI S.R.L. (C.F. 08695361009)/CEAM S.R.L. (C.F. 07743170586) - VIA FRATELLI RUSPOLI N.8 - 00198 ROMA è ammesso con riserva poiché ha prodotto una cauzione d'importo dimezzato e cioè pari all'1% della base di gara mentre dalla documentazione prodotta risulta che dei due operatori economici raggruppati solamente la Capogruppo mandataria B.P.D Lavori srl. è in possesso della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in corso di validità *(L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi*

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000) che consente di dimezzare l'importo della cauzione.

Quella della mandante CEAM srl. risulta invece scaduta in data 08/04/2017.

Invero sul punto il bando di gara esplicitamente dispone:” *Le imprese in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 potranno beneficiare delle riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria ivi previste: a tal fine dovranno allegare alla stessa una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso della certificazione che dà titolo alla riduzione indicandone gli estremi che consentano di identificarla in maniera inequivocabile ovvero in sostituzione di detta dichiarazione potrà essere allegata alla dichiarazione di gara copia della certificazione medesima.....*

*In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzionidella cauzione, dovrà essere dichiarato, nelle modalità già sopra indicate, il possesso della documentazione sopra descritta **da parte di tutti i soggetti associati.***”

La Commissione ricorda che l'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 espressamente prevede:” *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, **la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale** degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente*

che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro”.

La Commissione di gara, vista l'essenzialità delle irregolarità ritiene, in applicazione della citata norma, di ricorrere al soccorso istruttorio e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

A.T.I. CO.GE.VI. S.R.L. (C.F. 00364900944)/ELECTRA 2000 S.R.L. (C.F. 00397510942) - VIA VALLONI 35 - 86073 COLLI A VOLTURNO (IS) é ammessa con riserva poiché ha prodotto una cauzione d'importo dimezzato e cioè pari all'1% della base di gara mentre dalla documentazione prodotta risulta che dei due operatori economici raggruppati solamente la Capogruppo mandataria CO.GE.VI. srl è in possesso della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (*L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000*) che consente di dimezzare l'importo della cauzione .

Invero sul punto il bando di gara esplicitamente dispone:” *Le imprese in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016*

potranno beneficiare delle riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria ivi previste: a tal fine dovranno allegare alla stessa una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso della certificazione che dà titolo alla riduzione indicandone gli estremi che consentano di identificarla in maniera inequivocabile ovvero in sostituzione di detta dichiarazione potrà essere allegata alla dichiarazione di gara copia della certificazione medesima.....

*In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzionidella cauzione, dovrà essere dichiarato, nelle modalità già sopra indicate, il possesso della documentazione sopra descritta **da parte di tutti i soggetti associati.***

La Commissione ricorda che l'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 espressamente prevede:” *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro”.*

La Commissione di gara, vista l'essenzialità delle irregolarità ha ritenuto ,in applicazione della citata norma, di ricorrere al soccorso istruttorio e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle

necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

A.T.I. CR CANTIERI S.R.L. (C.F. 04094200716)/IMPRESA FICELO LUGI (C.F. FCLLGU52P03D643P) - VIA PADRE ANGELICO DA SARNO 2 - 71122 FOGGIA é ammesso con riserva poiché il contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria RANA VINCENZO per l'acquisizione della qualificazione in categoria OG1 classifica II prodotto a corredo dell'offerta, contiene al punto 3) la seguente condizione: *“in caso di effettiva aggiudicazione dell'appalto, l'impresa ausiliaria potrà verificare e monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori, la regolarità dell'esecuzione degli stessi ed avrà diritto a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazioni di stipula contratti ed atti di sottomissione, verbali di consegna sospensione e ripresa, S.A.L., perizie di varianti, collaudi e verbali di regolare esecuzione ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi; l'impresa ausiliaria è, fin d'ora, autorizzata ad interloquire con la D.L. e con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza”*.

La su citata condizione non è apponibile in questa fase alla Stazione appaltante in quanto l'ausiliario non è di per se stesso tra i soggetti ammessi all'accesso in cantiere né alla diretta interlocuzione con i soggetti responsabili del cantiere medesimo (diverso il discorso se, in caso di aggiudicazione, l'ausiliario dovesse diventare subappaltatore...) e si

traduce in un condizionamento del contratto di avvalimento .

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

LORUSSO IMPIANTI S.R.L. - C.DA MANORENNA 27/A - 70014 CONVERSANO (BA) - C.F. 06127200720 é ammesso con riserva poiché il contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria Consorzio Stabile Con.sap per l'acquisizione della qualificazione in categoria OG1 classifica II prodotto a corredo dell'offerta, contiene al punto 4) la seguente condizione: *“in caso di effettiva aggiudicazione dell'appalto, il rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico potrà verificare e monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori, la regolarità dell'esecuzione degli stessi ed avrà diritto a visionare tutti gli atti tecnici , amministrativi e contabili. Resta onere dell'avvalente dare comunicazioni di stipula contratti ed atti di sottomissione, verbali di consegna sospensione e ripresa, S.A.L., perizie di varianti, collaudi e verbali di regolare esecuzione ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento dei lavori onde verificare il regolare e legittimo svolgimento degli stessi; l'impresa ausiliaria è, fin d'ora,*

autorizzata ad interloquire con la D.L. e con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza”.

La su citata condizione non è apponibile in questa fase alla Stazione appaltante in quanto l’ausiliario non è di per se stesso tra i soggetti ammessi all’accesso in cantiere ne’alla diretta interlocuzione con i soggetti responsabili del cantiere medesimo (diverso il discorso se, in caso di aggiudicazione, l’ausiliario dovesse diventare subappaltatore...) e si traduce in un condizionamento del contratto di avvalimento.

La Commissione di gara pertanto ritiene di applicare il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella parte in cui prevede: *“Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente (soccorso istruttorio), ma non applica alcuna sanzione.”* e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l’ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

MIGEVI SRL - VIA C. BATTISTI 65 - 81031 AVERSA (CE) C.F. 03821270612 é ammesso con riserva poiché risulta aver reso a mezzo del legale Rappresentante la dichiarazione sostitutiva di cui al capo A) del bando di gara utilizzando sia il formulario messo a disposizione dall’Amministrazione che il D.G.U.E ma non allegando a dette dichiarazioni il documento di identità del sottoscrittore come espressamente previsto dal bando di gara e dal formulario messo a disposizione dall’Amministrazione.

Detta carenza costituisce una irregolarità essenziale, così come già confermato dalla Determinazione ANAC n.1 dell 8/1/2015, in quanto non consente di ricondurre la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione sostitutiva alla effettiva identità del sottoscrittore.

La Commissione ricorda che l'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 espressamente prevede:” *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro*”.

La Commissione di gara, vista l'essenzialità delle irregolarità ritiene, in applicazione della citata norma, di ricorrere al soccorso istruttorio e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione;

PAM S.R.L. - VIA FRANCESCO INGRAO 95 - 92020 GROTTA (AG)
- **C.F. 02440700843** é ammesso con riserva poiché dalla documentazione prodotta risulta che l'attestazione SOA su cui si fonda la qualificazione

essenziale per la partecipazione alla gara in oggetto (Soatech n. 23837/17/10) ha una validità triennale scaduta il 10.04.2017.

Orbene l'art 77 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente in base ai disposti dell'art 216 comma 14 del D.Lgs.50/2016, prevede: *"In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo..... L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica."*

In altri termini qualora operatore economico abbia stipulato il contratto di verifica triennale con la SOA nei 90 giorni antecedenti la scadenza della validità triennale della medesima la qualificazione per la partecipazione alla gara può ritenersi esistente senza soluzione di continuità anche se la società di attestazione non ha ancora materialmente rilasciato l'esito di detta verifica; se invece il contratto per la verifica sia stato stipulato con la SOA dopo la scadenza triennale e nel caso di specie dopo il 10/04/2017 l'operatore economico non può partecipare alla gara perché privo di necessaria qualificazione.

Si ricorda che l' art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 espressamente prevede:” *Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro*”.

La Commissione di gara, vista l'essenzialità delle irregolarità ritiene, in applicazione della citata norma, di ricorrere al soccorso istruttorio e di disporre una ammissione con riserva, onde procedere alla richiesta delle necessarie integrazioni, e definire successivamente se sciogliere la riserva confermando l'ammissione o, se del caso, procedendo alla necessaria esclusione.

La Commissione dà atto che l'operatore economico EDILIMPIANTI SRL - VIA TURATI 38 - MILANO - C.F. 05858990152 ha prodotto sia il modello di dichiarazione di gara allegato sotto le lettera A) al bando sia il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) ma soltanto il D.G.U.E. é stato correttamente sottoscritto dal legale rappresentante. Il D.G.U.E., dalla verifica effettuata, é risultato idoneo ai fini dell'ammissibilità alla gara e la Commissione pertanto ammette il suddetto operatore economico.

La Commissione dà atto che nello schema di gara allegato al presente

verbale sotto la lettera A) vengono effettuate due correzioni pur mantenendo la stessa numerazione data alle offerte economiche (n. 57 A.T.I. BKMM DI BESHAY ATEF (C.F. BSHTFA65E11Z336R)/GQUADRO - VIA A. FLEMING, 13 - TORINO - C.F. BSHTFA65E11Z336R anziché impresa BKMM DI BESHAY ATEF e n. 127 A.T.I. IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. (C.F. 04924280011)/BIELETTRICA DI BANDERE' & C. SNC)- VIA KENNEDY N.11/B - 10019 STRAMBINO TORINO - C.F. 04924280011 anziché IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L.).

Si dà altresì atto che hanno fatto ricorso all'Istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 le imprese partecipanti:

A.T.I. EDILNEC S.R.L. (C.F. 03951330616)/CED IMPIANTI S.R.L.(C.F. 00619100076) - CORSO RE UMBERTO 94 - 10128 TORINO (impresa ausiliaria: DATECO SRL – C.F. 04595800758), A.T.I. AR.PE TECHNOLOGY SRL (C.F. 06771660724)/ INNOVATEC DI ERNESTO VINCENZO SAS (C.F. 05082670729) - VIA S. GIROLAMO 41/A - BARI (impresa ausiliaria: INNOVATEC DI ERNESTO VINCENZO SAS – C.F. 05082670729), A.T.I. ITA.CO. S.R.L. (C.F. 11530420014)/CREA.MI. S.R.L. (C.F. 08287360963) - VIA GIUSEPPE GALLIANO 15 -10129 TORINO (impresa ausiliaria: COOPERATIVA EDILE CANAVESANA SOC. COOP. – C.F. 10477810013), A.T.I. SATIPEL SRL UNIPERSONALE (C.F. 02688480843)/SALA GIUSEPPE S.R.L. (C.F. 05959730820) - VIALE ALDO MORO N.96 - 92026 FAVARA (AG) (impresa ausiliaria: SALA GIUSEPPE SRL - C.F. 05959730820).

Si dà atto inoltre che l'operatore economico ATHANOR CONSORZIO STABILE SC.A.R.L. - VIA RICCIOTTO CANUDO 54 - 70123 BARI -

C.F. 06936440723 indica come esecutrice dei lavori la consorziata CO.GIAM SRL –C.F. 06546510725; l'operatore economico C.A.E.C. - CONSORZIO ARTIGIANATO EDILE COMISO - VIA NUNZIO DIGIACOMO 36 - COMISO (RG) - C.F. 00573670882 indica come esecutrice dei lavori la consorziata GEMA SRL –C.F. 04840010872; l'operatore economico CONSORZIO STABILE ADUNO SRL - VIA A. DE GASPERI 9/11 - 95030 TREMESTIERI ETNEO - C.F. 13238681004 indica come esecutrice dei lavori la consorziata OMEGA SICUREZZA SRL –C.F. 04845631003; l'operatore economico CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - VIALE EUROPA 137 - 95041 CALTAGIRONE (CT) - C.F. 04908490875 indica come esecutrice dei lavori la consorziata TAGHER SRL –C.F. 01708000854; l'operatore economico CONSORZIO STABILE ENERGOS - VIA DAVIDE BERTOLOTTI 7 - TORINO - C.F. 11569400010 indica come esecutrice dei lavori la consorziata BARATELLA F.LLI SRL – C.F. 00462790015 e la consorziata DEMARCHI COSTRUZIONI SRL – C.F. 07010400013; l'operatore economico CONSORZIO STABILE GE.CO. GENERAL CONTRACT - VIA G. CARDUCCI 121 - 20851 LISSONE (MB) - C.F. 09694300964 indica come esecutrice dei lavori la consorziata ITAL.CO.EL SRL –C.F. 02571550967 e la consorziata PALADINO COSTRUZIONI SRL – C.F. 07455410964; l'operatore economico CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - VIA LECCE 14 - 80029 SANT.ANTIMO (NA) - C.F. 07318281214 indica come esecutrice dei lavori la consorziata GM GROUP SRL –C.F. 02408190029; l'operatore economico CONSORZIO STABILE TELEGARE - VIA NUOVA

POGIOREALE SNC - 80143 NAPOLI - C.F. 08078101212 indica come esecutrice dei lavori la consorziata COEFFE STRADE SRL –C.F. 03783820610.

Si rinvia alla seduta pubblica del 26/04/2016, ore 9,00 per le comunicazioni circa l'esito delle integrazioni o regolarizzazioni di gara che verranno richieste ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/201638 agli operatori economici ammessi con riserva e per la successiva apertura delle offerte economiche.

La Commissione di gara sigilla le offerte in un plico e lo consegna alla Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni per la custodia e la medesima comunica che lo inserirà in armadio blindato, ubicato presso l'ufficio dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni in corso Inghilterra 7, Torino, sino al giorno in cui ci sarà la seduta pubblica di comunicazione dell'esito delle ammissioni con riserva.

La Commissione di gara chiude i propri lavori alle ore 15,30.

Il presente verbale non tiene luogo di contratto.

f.to in originale